

Informazioni sull'impresa di assicurazione
Ragione Sociale: Tokio Marine Europe S.A.
26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo
Sede legale in Italia; Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Numero di iscrizione all'elenco impresse di assicurazione I.00152
Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia tmhcc.com

Tokio Marine Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia

Informazione sull'agenzia

Ragione Sociale: CCH S.a.s. di Guido Novella & C Numero di registrazione al RUI: A000540877 Numero di iscrizione al registro delle imprese:02370380996 Via XX Settember, 26/2, 16121 Genova, Italia Telefono +39 010 5530276

GARANZIA NUMERO 28020068761

Schema tipo 1.2, Schema tecnica 1.2, GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	1.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020068761	1	2181	2-DEFINITIVA
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ORION S.R.L.	02149470284	VIA ALESSANDRO VOLTA 25/B, VEGGIANO, 35030, PD	
Stazione appaltante(Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Arpa Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale 94086960542		Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 - Cap 05100 - Terni	protocollo@cert.arpa.umbria.it

Descrizione opera/servizio/fornitura Fornitura di un analizzatore online di metalli tramite ED-XRF - CIG B26785E2DA.

Luogo di esecuzione Terni

Importo posto a base di gara 210.000,00 € (EUR duecentodiecimila/00)	Ribasso d'asta % costo aggiudicazione 208.000,00 € (EUR duecentoottomila/00)	% del costo dell'opera 5% somma garantita 10.400,00 € (EUR diecimilaquattrocento/00)
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 30/07/2024 al 30/07/2025 con tasso netto 0,92% Frazionamento proroghe: Annuale		


Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
76,80 €	19,20 €	96,00€	12,00€	12,00 €	120,00€
Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
76,80 €	19.20 €	96,00€	•	12.00 €	108,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata



II Contraente

II Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 30/07/2024

ESEMPLARE PER LA BENEFICIARIO

Riferimento Controllo 19984723346908087

Rappresentanza Generale per l'Italia

Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia



GARANZIA NUMERO 28020068761

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 16 SETTEMBRE 2022 N. 193) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 28020068761 CONDIZIONI CHE RILEVANO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; b)
- c) rimborso:
 - ١. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno $\|.$ dell'Affidatario;
 - |||.di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto; cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al
- 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ESEMPLARE PER LA BENEFICIARIO

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera V. 1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stacimento ed è commerce de la commissaria del commerce de la commerce de Ecosemiourgo. Capitale Sociale 1, 109,000 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statemento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marin DETOKIO-MARINE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale il Registro delle Imprese di Milano (MI) (Italia Codice fiscale il Registro delle Imprese di MIlano (MI) (Italia Codice fiscale il Registro delle Imprese di MIlano (MI) (Italia Codice fiscale il Registro delle Imprese di MIlano (MI) (Italia Codice fiscale il Registro delle Imprese di MIlano (MI) (Italia Codice





GARANZIA NUMERO 28020068761

Rappresentanza Generale per l'Italia Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia


La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

Luogo e data GENOVA, 30/07/2024





Il Contraente

Il Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



ESEMPLARE PER LA BENEFICIARIO





Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 38,46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.


Il sottoscritto NOVELLA GUIDO nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5 in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria di Milano Largo Arturo Toscanini 1 della Tokio Marine Europe, S.A., con sede in Lussemburgo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


che in forza di procura speciale rilasciata il 18 dicembre 2018 autenticata nella firma dal Notaio Cristina Leone, Notaio pubblico in Londra (Inghilterra) in data 18 dicembre 2018, depositata negli atti del Notaio Simone Chiantini di Milano in data 28 dicembre 2018 n. Rep. 22748/12203 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano il 28 dicembre 2018 è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HCC International (Rappresentanza Generale per l'Italia) (https://italiansurety.tmhcc.com), selezionando "Scaricare Polizze Digitale" e, nella pagina successiva, "Scaricare" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice fiscale del contraente" riportati su questo documento

In fede



ESEMPLARE PER LA BENEFICIARIO





GARANZIA NUMERO 28020068761

Schema tipo 1.2, Schema tecnica 1.2, GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	1.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020068761	1	2181	2-DEFINITIVA
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ORION S.R.L.	02149470284	VIA ALESSANDRO VOLTA 25/B, VEGGIANO, 35030, PD	
Stazione appaltante(Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Arpa Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale	94086960542	Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 - Cap 05100 - Terni	protocollo@cert.arpa.umbria.it

Descrizione opera/servizio/fornitura Fornitura di un analizzatore online di metalli tramite ED-XRF - CIG B26785E2DA.

Luogo di esecuzione Terni

Importo posto a base di gara 210.000,00 € (EUR duecentodiecimila/00)	Ribasso d'asta % costo aggiudicazione 208.000,00 € (EUR duecentoottomila/00)	% del costo dell'opera 5% somma garantita 10.400,00 € (EUR diecimilaquattrocento/00)	
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 30/07/2024 al 30/07/2025 con tasso netto 0.92% Frazionamento proroghe: Annuale			


Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
76,80 €	19,20 €	96,00€	12,00 €	12,00 €	120,00 €
Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
76,80 €	19,20 €	96,00 €		12,00 €	108,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata



II Contraente

II Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 30/07/2024

ESEMPLARE PER LA CONTRAENTE

Riferimento Controllo 19984723346908087

Rappresentanza Generale per l'Italia Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia



GARANZIA NUMERO 28020068761

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 16 SETTEMBRE 2022 N. 193) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 28020068761 CONDIZIONI CHE RILEVANO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse:
- c) rimborso:
 - ١. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno $\|.$ dell'Affidatario;
 - |||.di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto; cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; a)
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al
- 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

ESEMPLARE PER LA CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera (Lussemburgo). Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera (Lussemburgo). Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro del Lussemburgo e regolamentato dal Commissaria dal Ministro delle Finanze dal Commissaria dal Co Eusperindungo. Capitale Sociale 1, 109,000 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statemento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marin SETEKIO-MARINE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano en n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it



SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 28020068761 CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.; La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante. Aggiornamenti normativi

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente é tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. Le parti inoltre, preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata dall'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 è conforme alle disposizioni vigenti di cui all'art. 103 del Codice Contratti Pubblici, concordano di determinare la somma garantita nella presente polizza fideiussoria, come descritta nel suesteso Schema Tipo, in conformità all'art.103 del Codice dei Contratti. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 2 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

Art. 3 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione delle garanzia della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- b) protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- c) aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- d) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- e) cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- f) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- g) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere;
- h) ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- i) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
- j) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 6 - Premio. Premio di proroga

Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell'art.

2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario, indicato nella Scheda Tecnica. In caso la durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione del Garante, il Contraente stesso è tenuto al pagamento di premi di proroga, in via anticipata nella misura e con la periodicità indicata nella tabella riportata nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga, deve consegnare al Garante:

- a) l'originale della presente polizza fideiussoria restituitogli dal Beneficiario con l'annotazione di svincolo debitamente sottoscritta dal Beneficiario; oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con cui la Società viene liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; oppure
- c) il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in mancanza di questi, il certificato di ultimazione dei lavori, in originale ovvero in copia autentica; in tale ultima ipotesi l'obbligo di pagamento dei premi di proroga cesserà trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo certificato, sempreché nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Società, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga decorre dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti previsti dai paragrafi a), b) e c) che precedono. A tali documenti non può in alcun caso essere attribuita efficacia retroattiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di assicurazione, Rapporti tra Garante e Contraente.

Art. 8 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal

Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 9 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi indicato é competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 10 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile.

ESEMPLARE PER LA CONTRAENTE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Library Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statominento ed è inscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, isoritata come Tokio Marine EURISAMANDE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 105388 10960 e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020068761

Art. 11 - Anticorruzione- Le Parti dichiarano e garantiscono: di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti,

rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società. In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Art.12 - Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.


Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 30/07/2024



Il Contraente

Il Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



ESEMPLARE PER LA CONTRAENTE



Rappresentanza Generale per l'Italia Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 2 (pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 6 (Premio di rinnovo), 9 (Foro Competente), 10 (Successori e aventi causa), 11(Anticorruzione), 12 (Sanzioni internazionali).

Sign	Il Contraente	
0.9		

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suo/a" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società).

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- Le società del nostro gruppo;
- Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione.

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dello Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riquardo la nostra raccolta eutilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 30/07/2024

Sign	II Contraente	

ESEMPLARE PER LA CONTRAENTE





GARANZIA NUMERO 28020068761

Schema tipo 1.2, Schema tecnica 1.2, GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193

193.			
Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@ legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020068761	1	2181	2-DEFINITIVA
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
ORION S.R.L.	02149470284	VIA ALESSANDRO VOLTA 25/B, VEGGIANO, 35030, PD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Stazione appaltante(Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Arpa Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale	94086960542	Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 - Cap 05100 - Terni	protocollo@cert.arpa.umbria.it

Descrizione opera/servizio/fornitura Fornitura di un analizzatore online di metalli tramite ED-XRF - CIG B26785E2DA.

Luogo di esecuzione Terni

Importo posto a base di gara 210.000,00 € (EUR duecentodiecimila/00)	Ribasso d'asta % costo aggiudicazione 208.000,00 € (EUR duecentoottomila/00)	% del costo dell'opera 5% somma garantita 10.400,00 € (EUR diecimilaquattrocento/00)	
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 30/07/2024 al 30/07/2025 con tasso netto 0.92% Frazionamento proroghe: Appuale			

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 30/07/2024 al 30/07/2025 con tasso netto 0,92% Frazionamento proroghe: Annuale


Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
76,80 €	19,20 €	96,00€	12,00 €	12,00€	120,00 €
Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
1 Torogne premio netto	700033011	mipombile	Орезе	Imposto	Totale care
76,80 €	19,20 €	96,00€		12,00 €	108,00 €

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata



Il Contraente

Il Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



GARANZIA NUMERO 28020068761

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 16 SETTEMBRE 2022 N. 193) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 28020068761 CONDIZIONI CHE RILEVANO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse:
- c) rimborso:
 - ١. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno $\|.$ dell'Affidatario;
 - |||.di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; a)
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al
- 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo)

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stationanto ed è 2000 USD. Eusperindungo. Capitale Sociale 1, 109,000 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di statemento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marin SETEKIO-MARINE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano en n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

Rappresentanza Generale per l'Italia

Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia



GARANZIA NUMERO 28020068761

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 28020068761 CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.; La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni di cui allo Schema Tipo, sopra riportate, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante. Aggiornamenti normativi

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente é tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. Le parti inoltre, preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata dall'art. 3 dello Schema Tipo 1.2 è conforme alle disposizioni vigenti di cui all'art. 103 del Codice Contratti Pubblici, concordano di determinare la somma garantita nella presente polizza fideiussoria, come descritta nel suesteso Schema Tipo, in conformità all'art.103 del Codice dei Contratti. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 2 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

Art. 3 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione delle garanzia della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- b) protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o sanzioni penali o amministrative a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- c) aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- d) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- e) cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- f) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- g) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fidejussorie o fideiussioni in genere;
- h) ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- i) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
- j) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 6 - Premio. Premio di proroga

Il Premio indicato nella Scheda Tecnica è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell'art.

2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario, indicato nella Scheda Tecnica. In caso la durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione del Garante, il Contraente stesso è tenuto al pagamento di premi di proroga, in via anticipata nella misura e con la periodicità indicata nella tabella riportata nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga, deve consegnare al Garante:

- a) l'originale della presente polizza fideiussoria restituitogli dal Beneficiario con l'annotazione di svincolo debitamente sottoscritta dal Beneficiario; oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con cui la Società viene liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; oppure
- c) il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in mancanza di questi, il certificato di ultimazione dei lavori, in originale ovvero in copia autentica; in tale ultima ipotesi l'obbligo di pagamento dei premi di proroga cesserà trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo certificato, sempreché nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Società, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga decorre dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti previsti dai paragrafi a), b) e c) che precedono. A tali documenti non può in alcun caso essere attribuita efficacia retroattiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di assicurazione, Rapporti tra Garante e Contraente.

Art. 8 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal

Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 9 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi indicato é competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 10 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile.

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Libera 1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stato imento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine EUROMARINE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di MIlano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di MIlano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'isc





GARANZIA NUMERO 28020068761

Art. 11 - Anticorruzione- Le Parti dichiarano e garantiscono: di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti,

rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società. In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Art.12 - Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.


Il Contraente dichiara di aver preso visione della suestesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suestese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 30/07/2024



II Contraente

Il Garante Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia



ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



Rappresentanza Generale per l'Italia Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante- esclusione di responsabilità del Garante), 2 (pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 6 (Premio di rinnovo), 9 (Foro Competente), 10 (Successori e aventi causa),11(Anticorruzione), 12 (Sanzioni internazionali).

Sign II Contraente	
--------------------	--

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suo/a" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società).

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- Le società del nostro gruppo;
- Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione.

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dello Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può ritirare il Suo consenso in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra raccolta eutilizzo delle Sue informazioni personali.

Sign	II Contraente	

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Luogo e data GENOVA, 30/07/2024